

Qualsiasi tipo d'introito è soggetto al fisco

(Corte di Cassazione, Sentenza 1 ottobre 2010, n.20528 - D.ssa Mariagabriella Corbi)

La Corte di Cassazione è intervenuta a dirimere una vicenda avviata nel 2002, quando un ufficio dell'Agenzia delle Entrate ha notificato una serie di avvisi di accertamento ad una signora circa le imposte sui redditi e all'Iva inerenti gli anni 1996, 1997 e 1998. Dai controlli effettuati, dai versamenti ed operazioni risultate sul proprio conto bancario si evinceva una situazione diversa da quella dichiarata. La notevole sproporzione tra il dichiarato ed effettivo induceva ad immaginare che contestualmente svolgesse più di una attività. Pertanto la donna aveva ricevuto compensi inerenti all'esercizio di arti e professioni al di fuori della normale attività lavorativa denunciata. Inizialmente l'interessata ha ammesso di svolgere attività di cameriera ma giustificava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che i maggiori introiti erano frutto di regalie da parte di amici. A Ctp le credeva, affermando che uno stile di vita "disinvolto" non può essere fiscalmente perseguito e, peraltro, i compensi da prostituzione non sono imponibili. Anche in appello si arrivava alla medesima conclusione con una variante cioè che l'arte della prostituzione è "vietata" ma che il corrispettivo "guadagno" è soggetto al fisco come proventi illeciti (articolo 14, comma 4, legge 537/1993). Il ricorso accolto in Cassazione era stato proposto dall'Agenzia delle Entrate. Con la sentenza 20528 del 1° ottobre la Corte di Cassazione ha affermato che "...all'esercizio dell'attività di prostituta della..., che ha coltivato nel tempo numerose relazioni tutte lautamente pagate, non vi è dubbio alcuno che anche tali proventi debbano essere sottoposti a tassazione, dal momento che pur essendo una attività discutibile sul piano morale, non può essere certamente ritenuta illecita" e che "la ricorrente ha esercitato, in modo abituale e continuativo, la professione di prostituzione (...), talché la abitualità della professione di meretricio, essendo comprovata al di là di ogni ragionevole dubbio, fa escludere che i compensi siano stati effettuati 'cum animo donandi' o come 'regali occasionali', laddove invece appare certo che le frequentazioni fossero regolate da precisi accordi commerciali, di natura sinallagmatica, riconducibili al 'do ut facias' per cui le parti erano ben cosce di adempiere ad obblighi contrattuali, sia pure aventi uno scopo che offende il buon costume, ma che, una volta assolto, non potevano essere, in alcun modo, ripetuti (art. 2035 c.c.)". La Commissione termina, "i proventi della attività di prostituzione esercitata per professione, devono essere riconducibili alla categoria di cui all'art. 6 del TUIR, ovvero nella categoria dei 'redditi di lavoro autonomo' sussistendo tutti i requisiti tipici:

1) prevalenza del lavoro pe <http://www.facebook.com/#!/LaPrevidenza.it> personale della prestatrice d'opera;

2) l'assenza del vincolo di subordinazione;

3) la libera pattuizione del compenso;

4) l'assunzione degli oneri relativi alla esecuzione della prestazione e del rischio inerenti alla esecuzione stessa;

tanto più che la stessa Corte di Giustizia CEE, con sentenza del 20.11.2001 ha riconosciuto che l'attività di meretricio deve essere qualificata come lavoro autonomo".

Con la sentenza in questione la Suprema Corte ha eliminato tutte quelle diatribe inerente la liceità della professione ed ha incentrato e confermato che " i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi".

Mariagabriella CORBI

Dottoressa in Scienze dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice Familiare

LaPrevidenza.it, 17/10/2010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Sentenza 1.10.2010 n. 20528

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato - Presidente -

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -

Dott. BERNARDI Sergio - Consigliere -

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -

Dott. POLICHETTI Renato - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate;

contro

La sig.ra A.Z.M., rappresentata, e difesa dall'avv. RESTUCCIA Anna Maria, presso il cui studio elettivamente domicilia in Como, viale Masia n. 20;

avverso la sentenza n. 178/44/05 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano, sez. 44, nelle date 21 - 25 novembre 2005,

notificata il 6 febbraio 2006;

udita la relazione del Consigliere Dott. Renato Polichetti; udite le conclusioni dell'Avvocato Savino Maria Teresa; Udite le conclusioni del P.G. FUZIO Riccardo che ha chiesto la declaratoria di rigetto del ricorso.

Fatto

quanto segue:

L' Agenzia delle Entrate - Ufficio locale di Morbegno in data 29 aprile 2002 notificava a M.M.A., nata il (OMISSIS), in conseguenza di contestata omessa presentazione delle pertinenti dichiarazioni, avvisi di accertamento rispettivamente relativi:

a) al reddito imponibile IRPEF, CSSN e Tassa per l'Europa per l'anno 1996; b) all'IVA dovuta per il medesimo anno;

c) al reddito imponibile IRPEF e CSSN per l'anno 1997;

d) all'IVA dovuta per il medesimo anno;

e) a reddito imponibile IRPEF ed IRAP per l'anno 1998 ed all'IVA dovuta per il medesimo anno e connessi rilievi.

Quale comune presupposto di questi vari atti accertativi veniva ascritta l'esercitata attività di ballerina in locali notturni "in modo professionale" e ciò sulla base di una constatata, sensibile differenza tra i versamenti eseguiti sui conti bancari ed il reddito di lavoro dipendente percepito presso quei luoghi di ritrovo, eccedenza che veniva contestato essere proveniente da redditi attinenti all'esercizio di arti e professioni, e quindi come tale recuperata a tassazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 2.

La destinataria, deducendo fra l'altro l'assenza di validi elementi di supporto della pretesa fiscale, impugnava gli avvisi avanti alla Commissione tributaria provinciale di Sondrio, la quale con sentenza del 22/9/2004, riuniti i ricorsi, in fatto evidenziava come la A. avesse in sostanza documentato, a mezzo di dichiarazioni rilasciate e degli assegni bancari poi confluiti sui conti di deposito, la loro effettuata emissione da parte di soggetti in nessun modo implicati con la gestione di locali di ritrovo e spettacolo in cui quella avesse svolto l'attività di ballerina, e costituenti invece elargizioni e donativi occorsi in rapporto a varie frequentazioni amicali e relazioni nel tempo intrattenute con terzi.

Ciò premesso, la Commissione adita ne deduceva che "lo stile di vita disinibito e licenzioso... per procurarsi i mezzi finanziari per vivere non può essere fiscalmente perseguito", essendo "i compensi per attività di prostituzione non ... soggetti a tassazione", ed accoglieva di conseguenza i ricorsi, con spese compensate.

Avverso la sentenza proponeva appello l'ufficio suindicato con atto notificato il 14 dicembre 2004 affermando di non avere invece affatto prospettato la qualificazione poi data dalla Commissione all'attività esplicata dalla A., ribadendo per parte propria di ritenere i redditi accertati derivanti da compensi non dichiarati e benché percepiti per l'attività di lavoro autonomo svolta come "ballerina professionista", peraltro assumendo che in alternativa l'attività per contro considerata dalla sentenza, qualora dimostrata, comporterebbe parimenti in quanto illecita, la tassazione dei proventi a norma della L. n. 537 del 1993, art. 14, commi 4 e 4 bis.

Si è costituita nel grado l'appellata A., tornando ad affermare di non aver mai svolto alcuna attività come ballerina libera professionista, avendo sempre e soltanto lavorato presso locali notturni di ritrovo come dipendente, e di avere ad ogni modo fornito prova dell'essere i depositi bancari costituiti con disponibilità non soggette ad altra imposizione fiscale, stante l'origine di cui esse detto.

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Anzitutto appare assai poco credibile che l'attività della A. consistesse esclusivamente nel servire ai tavoli i clienti dei vari locali dove assume di avere svolto tale servizio.

E ciò in quanto risulterebbe che tale funzione la stessa avrebbe svolto in diversi locali nello stesso giorno. Orbene è di tutta evidenza che tale funzione può essere svolta esclusivamente in un locale, specie se, come nel caso di specie, tali locali restano aperti sino alle prime luci del giorno dopo, e si basano oltre che nel servizio ai tavoli anche con spettacoli ed esibizioni canore.

Quanto poi all'esercizio dell'attività di prostituta, tale dovendosi qualificare in concreto l'attività della A., che ha coltivato nel tempo numerose relazioni tutte lautamente pagate, non vi è dubbio alcuno che anche tali proventi debbano essere sottoposti a tassazione, dal momento che pur essendo una attività discutibile sul piano morale, non può essere certamente ritenuta illecita.

Quanto poi alla risposta ad interrogazione parlamentare (del 31.07.1990) del Ministero delle Finanze secondo cui i proventi della prostituzione non sarebbero tassabili, tale affermazione non è certamente

incidente per i giudici, trattandosi di una valutazione, peraltro risalente nel tempo, che non vincola in alcun modo i giudici tributari e, ovviamente, questa Corte.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che provvederà anche alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2010

(da www.laprevidenza.it)